

N. 4032/2016 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2016, nella causa promossa da:

, nato in Pakistan il 1976,

elettivamente domiciliato in Genova, S.S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 6652/2016 notificato il 26.2.2016

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e *19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ..."))

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO



Il sig. _____, cittadino pakistano, ha presentato alla Questura di Genova domanda per “richiesta di asilo politico”: nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente egli ha dichiarato di aver dovuto lasciare il proprio paese nell’agosto 2014 perché un giorno egli era stato avvicinato da alcune persone con le barbe lunghe all’uscita della moschea dove egli andava a pregare, le quali gli avevano parlato della Jihad e gli avevano proposto di far parte della loro gruppo terroristico e che, dopo il suo rifiuto, avevano iniziato a seguirlo e a minacciarlo fino ad arrivare a causarne un incidente stradale.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 23.2.2016 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto poco specifico e dettagliato oltre che approssimativo.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di ulteriore subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

Il Ministero dell’Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per il giorno 17.10.2016, in cui perveniva una nota difensiva della Commissione, è stato ascoltato il ricorrente con l’ausilio di un interprete, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L’art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il “*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può, o a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...*”.



L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda* e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.



La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor _____ abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, in sede di audizione innanzi all'odierno Giudicante, egli ha con chiarezza ed univocità ricordato che in Pakistan egli rischiava la vita *“perché avevo paura di un gruppo terroristico perché loro volevano che io andassi in India a combattere come talebano per la Jihad, per la conquista del Kashmir. C'è stato un incidente in cui sono rimasto traumatizzato dalla paura e sono stati loro a causare questo incidente. Io avevo chiuso il negozio di elettricista e stavo andando al minimarket e è arrivata un'automobile dietro di me e mi ha preso in pieno. Io penso che dentro a quest'auto ci fossero quelle persone, perché l'avevo notata in precedenza. ADR: Di fianco al mio negozio c'era la moschea dove andavo a pregare 5 volte al giorno e dopo c'era un consiglio e loro in quella sede avevano cercato di convincermi a fare la guerra santa e cioè la Jihad. Io mi ero rifiutato subito e loro continuavano ad insistere. L'episodio dell'auto è successo due settimane dopo il nostro primo incontro, nel frattempo venivano nel negozio per spaventarmi e cercare di convincermi. Io rispetto all'episodio dell'auto sono andato via un mese dopo”*.

Le rilevate incertezze in sede di audizione innanzi alla Commissione sono quindi state sgombrate da qualsiasi dubbio e si può dunque concludere che il richiedente ha dimostrato una buona fede soggettiva e che è credibile e che le sue dichiarazioni sono plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine.



Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica o di danno grave nel senso indicato, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 o dall'art. 14, lett. B) del d. lgs. 2007 n. 251: rischi, peraltro, neppure paventati dalla difesa del ricorrente.

Appaiono invece sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Non appare infatti condivisibile l'assunto della Commissione a mente del quale, se il richiedente dovesse tornare nel proprio paese d'origine, non sarebbe a rischio di persecuzione e ciò proprio alla luce del fatto che egli è scappato da una concreta minaccia di essere coinvolto in un gruppo terroristico che incitava al combattimento per la Jihad.

Più in generale, come già ricordato in altro precedente di questo stesso Giudicante (Cfr. ordinanza resa nel procedimento istaurato da _____ deciso nel giugno scorso) si è già avuto modo di rilevare che nella zona di provenienza del ricorrente [sebbene meno colpito rispetto ad altre zone, quali le Federally Administered Tribal Areas (FATA) ed il Khiber Pakthunkwa) sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato, legittimante la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c), d.lgs n. 251/2007.

Le informazioni acquisite sono le seguenti:

- A) Si riportano, innanzitutto, i dati forniti dall'Easo con il documento emesso nell'agosto 2015, ma che – in relazione alla situazione di conflitto –, riporta i dati aggiornati a tutto il 2014:
- *“Secondo il rapporto 2014 del Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), nel 2014 in Pakistan sono stati compiuti 1.206 attentati terroristici ad opera di gruppi di militanti, nazionalisti/insorti e gruppi settari violenti. Il numero degli attentati è sceso del 30 % rispetto al 2013. Ben 436 degli*



attentati terroristici segnalati (circa il 36 %) sono stati diretti esclusivamente contro personale, convogli e posti di controllo di forze di sicurezza e autorità incaricate di assicurare il rispetto della legge. 217 attentati (18 %) sembrano avere avuto come bersaglio i civili¹ -

- “Secondo il PIPS (Pakistani Institute for Peace Studies di Islamabad, N.d.R.), nel 2014 vi sono stati 2.099 episodi di violenza che hanno causato 5.308 morti (di cui 1 723 per atti di terrorismo) e 4 569 feriti”, di cui 1.705 civili².

- “Secondo i dati del SATP (South Asia Terrorism Portal, N.d.R.), nel 2014 i morti per «violenza terroristica» sono stati 5.496” di cui 1.781 civili³.

- “In base ai dati forniti dal CRSS (Centre for Research and Security Studies, N.d.R.), nel 2014 vi sono stati 7.650 morti e 3.946 feriti per cause legate alla violenza (di cui 516 per terrorismo)”, di cui 2426 civili⁴.

- “In base a quanto osservato dal CRSS, l'aumento più significativo della violenza si è verificato nelle FATA, dove il numero di morti è stato il secondo più elevato registrato nel 2013 ed è più che raddoppiato nel 2014. Un motivo importante di questo forte incremento è stato l'operazione militare *Zarb-e-Azb* condotta nell'agenzia del Nord Waziristan delle FATA. L'aumento maggiore del numero di morti violente è stato osservato nel Punjab, sebbene i numeri assoluti siano rimasti piuttosto bassi. Tale aumento è in parte riconducibile all'attentato compiuto il 2 novembre 2014 alla cerimonia di chiusura del valico di confine di Wagah, in cui hanno perso la vita 60 persone”. Globalmente, sempre secondo il CRSS, vi sono state nel 2014 307 morti per violenza in Punjab, con un considerevole aumento rispetto ai 120 morti del 2013⁵.

- “Il PIPS enuclea per ogni provincia il numero di attentati terroristici (che costituiscono circa il 60 % del totale degli episodi di violenza) e i morti causati da tali attentati, e indica le variazioni percentuali del 2014 rispetto al 2013 (tabella 3). Rispetto al 2013, il PIPS segnala nel 2014 un consistente calo (30 %) del numero di atti terroristici e di morti, tranne a Islamabad e nel Punjab, dove si è registrato un sensibile aumento”. Globalmente, sempre secondo il PIPS, vi sono stati nel 2014 in Punjab 41 atti terroristici, con 126 morti (aumento del 168% rispetto al 2013) e 274 feriti (aumento del 92%)⁶.

B) In relazione ai primissimi mesi del 2015, si riportano invece i dati forniti dal Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, con il documento denominato Pakistan – Punjab datato 23/3/2015, rinviando alle fonti ivi citate:

¹ EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 55

² EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 57

³ EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 58

⁴ EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 59

⁵ EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 61-62

⁶ EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana), pag. 62-63.



- Il 17/2/2015 un attentatore suicida talebano si è fatto esplodere in un quartiere trafficato di Lahore, non essendo riuscito a violare il cordone di sicurezza attorno al quartier generale della polizia, uccidendo almeno cinque persone e ferendone almeno 23, come riferito da alcuni funzionari. "L'obiettivo era l'edificio principale della Questura," ha dichiarato Mushtaq Sukhera, il capo della polizia della provincia del Punjab. Una fazione dei talebani pakistani chiamata Jamaat-ul-Ahrar ha rivendicato l'attentato come rappresaglia per le operazioni militari nella cintura tribale del Paese (F.A.T.A.-n.d.r.). "L'attentato suicida di oggi è stato fatto per vendicare la morte di alcuni combattenti nelle aree tribali", ha detto un portavoce, Ehsanullah Ehsan, secondo la Reuters.

- il 18/2/2015 un attentato kamikaze davanti ad una moschea sciita di Rawalpindi ha causato tre morti e il ferimento di una decina di persone; il giorno dopo l'attentato è stato rivendicato dai talebani di Jundullah, una fazione sunnita degli studenti seminaristi islamici pachistani, riuniti nel movimento Tehrek-e-Taliban Pakistan (Ttp). L'attentatore suicida, che secondo i piani stabiliti doveva farsi esplodere dentro l'edificio di culto, per qualche contrattempo sopravvenuto all'ultimo momento non è riuscito ad accedervi, ragion per cui si è fatto esplodere di fronte al suo ingresso.

- il 15/3/2015. Due attentati kamikaze davanti ad altrettante chiese hanno provocato almeno 15 morti e oltre 70 feriti a Lahore, capoluogo del Punjab e seconda città più popolosa del paese. Lo riferiscono fonti del Lahore General Hospital, citate dal sito pachistano Dawn, secondo le quali 30 feriti sono in condizioni critiche. Fra i morti vi sono almeno due bambini.

C) Secondo quanto si legge nel Pakistan Country Report redatto dall'*Asylum Research Consultancy* (consultabile sul sito www.refworld.com) nei primi 26 giorni del 2015 la provincia del Punjab ha registrato 13 attentati terroristici; nei primi 6 mesi dello stesso 2015 (dati aggiornati fino al 14.6.2015) vi sono stati nella provincia del Punjab 47 morti e 132 feriti in conseguenza di esplosioni di bombe.

D) Seconda metà del 2015.

- il 16/8/2015 Il **ministro dell'Interno** della provincia pachistana del Punjab, Shuja Khanzada, è **morto nell'attentato esplosivo contro il suo ufficio** a Shadi Khan, vicino ad Antock, a ovest di Islamabad. In quella che si ritiene l'operazione di un kamikaze sono morte, 12 persone e altre 17 sono rimaste ferite. Alcune sono ancora sotto le macerie.⁷

Il fatto che l'attentatore abbia potuto rivolgersi contro l'ufficio del Ministro appare assai significativo della perdita di controllo del paese da parte delle autorità pakistane.

- il 14/10/2015 sette persone sono morte e 10 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba nella località di Taunsa, vicino alla città di Dera Ghazi Khan, nella provincia pachistana del Punjab. L'ordigno è esploso nell'ufficio di un parlamentare locale, Sardar Amjad Farooq Khosa, che fa

⁷ http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2015/08/16/pakistan-esplosione-in-ufficio-ministro_48b35920-3bb0-4efb-97bd-17d3ee12b5a8.html



parte del partito al governo. La polizia sospetta che si sia trattato di un attacco suicida organizzato come ritorsione contro l'inasprimento delle regole sulla militanza islamista portato avanti dal governo.⁸

- il 1/12/2015 è stata lanciata una bomba a mano negli uffici della stazione televisiva locale DIN NEWS, ferendo 4 persone. Gli aggressori hanno anche lanciato volantini contenenti minacce a firma del gruppo Stato Islamico.

- Secondo l'*Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation*, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, nel Punjab nel corso del 2015 ci sono stati **347 attacchi che hanno ucciso 165 persone**. Le località interessate sono state: Ahmadpur, Attock, Bahawalpur, Beruwala, Bhakkar, Bhurban, Burewala, Chak 42/12L, Chakwal, Chaprar, Charwa, Chichawatni, Chiniot, Cholistan, Danna, Daska, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Fort Abbas, Garhi Shahu, Gujranwala, Gujrat.

E) Infine, è di pochi mesi fa (giorno di Pasqua, 27/3/2016) il tragico **attentato in un parco giochi di Lahore**, riportato da tutti gli organi di stampa anche nazionali, nel quale secondo le ultime stime sono **morte 74 persone** tra cui moltissimi bambini, con 370 feriti.

L'attentato è stato rivendicato da una fazione di Tehrik-e Taliban, chiamata Jamaat-ul-Ahrar. Il portavoce del gruppo, Ehnsanullah Ehsan, ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco era *"colpire i cristiani che celebravano la Pasqua, ma anche lanciare un messaggio al primo ministro Nawaz Sharif e fargli capire che siamo arrivati nel Punjab"*.

Lo stesso 27 marzo 2016 ad Islamabad migliaia di persone hanno manifestato nel quarantesimo giorno di lutto per la morte di Mumtaz Quadri, giustiziato per l'omicidio del governatore del Punjab Salman Taseer, di cui era guardia del corpo. I manifestanti chiedevano al governo l'impiccagione di Aasia Bibi, una cristiana condannata a morte per blasfemia; nell'occasione circa duemila persone hanno violato la zona rossa di Islamabad - un'area isolata dal resto della città, sede del Parlamento, della Corte suprema e delle residenze del presidente e del primo ministro, dove non si può entrare senza autorizzazione - incendiando auto e causando danni per milioni di rupie.

Ritiene quindi (nuovamente) questo Giudice che non possa negarsi alla situazione sopra descritta una condizione di conflitto generalizzato che ha raggiunto livelli di violenza indiscriminata, con il fondato rischio per i civili della regione di subire gravi minacce alla vita ed alla salute; e, ciò anche nella Provincia del Punjab e che - come da ultimo riportato - riguarda sia le grandi città, sia i piccoli centri dislocati in tutte le sue zone, dal Nord (es. Lahore, Attock, Gujrat, Charwa, Faisalabad) al Sud (es. Ahmadpur, Bahawalpur), dall'Ovest (es. Bhakkar) all'Est (es. Chakwal, Burewala) ed al Centro (es. Chiniot, Chichawatni).

⁸ <http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/14/sette-morti-in-un-attacco-terroristico-in-pakistan>



Ancor più di recente, la Corte di Appello di Trieste ha evidenziato come “le notizie diffuse anche di recente attestano come sia ancora attuale un allarmante e desolante quadro in relazione ai diritti inviolabili dell’uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi residente di essere vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana “ ed ha ritenuto pertanto che “sussistano fondati ed adeguati elementi che inducono a ritenere che in alcune zone del paese di origine del richiedente vi sia una situazione attuale di potenziale rischio per l’incolumità dei cittadini, stante il perdurare ed il diffondersi di conflitti tra esercito e numerosi gruppo di talebani che vi operano in un clima generale di violenze ed in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza” sicchè “in presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde dalla posizione personale del richiedente, posto che, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14lett. C) D. Lgs n. 251/2007” (Così C.A. Trieste 3.5.2016, prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente).

Appaiono quindi sussistere alla luce di ciò fondati e seri motivi per ritenere che nel caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, e pertanto è pienamente concedibile nel caso di specie il beneficio della protezione sussidiaria.

Per questi motivi, tenuto anche conto della suo buon percorso di integrazione, anche lavorativa, del ricorrente attestato in atti (v. doc. prodotti in udienza), la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l’esame dell’ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via gradata.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso e per l’effetto

-Annulla il provvedimento impugnato,

- Riconosce in capo al signor) nato in Pakistan il .1976, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007,

- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il 19.10.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Casale



Accoglimento parziale del 20/10/2016
RG n. 4032/2016

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 5e153093369be43c04d36691fdb68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

